

LA MANOVRA  
DI FERRAGOSTO



SERVIZI LOCALI

Il nuovo quadro normativo  
recepisce l'esito del referendum

Gli enti chiamati a decidere  
entro il 12 agosto 2012



# Liberalizzazione selettiva

## L'obbligo di gara esclude acqua, farmacie, gas, energia e trasporti

**Alberto Barbiero**

Le nuove modalità di attribuzione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica fissate dalla manovra di Ferragosto (articolo 4 del Dl 138/2011), che privilegiano il ricorso alla gara, per salvaguardare il principio della massima concorrenza, non si applicano al servizio idrico integrato (ricependo così l'esito del referendum del 12-13 giugno), né alla gestione delle farmacie comunali, al servizio di distribuzione del gas naturale, a quello di distribuzione dell'energia e al trasporto ferroviario regionale (per cui continuano a valere i modelli gestionali individuati dalle discipline settoriali).

Gli enti locali devono esplicitare le loro strategie per privatizzare i servizi pubblici locali di cui sono titolari, formalizzandole in una deliberazione che deve

eventualmente stabilire (in base a una istruttoria) l'attribuzione di diritti di esclusiva sulla gestione. Il quadro di analisi degli assetti gestionali delle varie attività deve essere tradotto con il

provvedimento deliberativo entro il 12 agosto 2012 (un anno dall'entrata in vigore del Dl 138/2011), ma poiché la maggior parte delle gestioni esistenti scade tra breve (marzo-giugno 2012), le amministrazioni sono chiamate ad attivarsi sin da ora per avviare questo percorso.

### Priorità alle gare

Le nuove regole per affidare i servizi pubblici locali con rilevanza economica individuano come modello principale quello della gara (articolo 4, comma 8) tra imprenditori o società di qualunque tipo, da impostare e sviluppare nel rispetto dei principi

comunitari (adeguata pubblicità, trasparenza con regole chiare e predefinite, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità nei requisiti e nei criteri).

L'articolo 4 del Dl 138/2011 individua alcune condizioni essenziali per lo svolgimento della gara, che devono essere modulate dalle amministrazioni af-

fidanti nel bando della procedura selettiva (comma 11). Per tutelare il confronto concorrenziale, la disciplina di gara deve escludere che la disponibilità di reti o infrastrutture del servizio possa costituire elemento di vantaggio per i gestori uscenti, tanto da richiedere contestualmente l'evidenziazione dell'indennizzo che l'affidatario subentrante deve corrispondere in relazione ai beni non ancora ammortizzati (con regole generali stabilite nei commi 29 e 30).

Le amministrazioni devono prestare particolare attenzione anche alla durata dell'affidamento, che deve essere rapportata al periodo di ammortamento degli investimenti che gli enti locali intendono far realizzare al gestore. Poiché l'affidamento riguarda una concessione di servizi, la procedura selettiva può essere impostata anche non seguendo il codice dei contratti pubblici, ma deve in ogni caso essere strutturata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con proposte

che saranno valutate da una commissione di esperti.

### Società miste

In alternativa all'affidamento con gara, le amministrazioni possono affidare i servizi pubblici locali a una società mista, nella quale il socio privato deve essere individuato con una procedura a evidenza pubblica per conseguire la titolarità di almeno il 40% del capitale sociale, con l'attribuzione di specifici compiti operativi (comma 12).

Il modello traduce il format consolidato a livello comunitario per formalizzare il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale. I criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio devono infatti prevalere, di norma, su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Il socio privato è tenuto a svolgere i compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio e, quando ciò non si verifica, l'amministrazione deve risolvere il rapporto e procedere a un nuovo affidamento.

## Come cambia la procedura

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON RILEVANZA ECONOMICA



**01** | Gli enti locali devono analizzare il mercato di riferimento e definire un quadro strategico dei servizi da privatizzare, stabilendo i diritti di esclusiva e gli eventuali obblighi di servizio pubblico

**02** | La verifica precede l'affidamento dei servizi, che deve avvenire con gara o con costituzione di società mista con socio operativo

**03** | L'affidamento in house è procedura derogatoria ed è consentito solo per servizi con valore limitato



### PROCEDURE ORDINARIE (RICORSO AL MERCATO)



**01** | La procedura preferenziale per affidare i servizi pubblici locali con rilevanza economica è la gara

**02** | Nella gara devono essere tenuti in considerazione il trasferimento dei beni dal gestore uscente e la durata, che deve essere proporzionata agli investimenti

**03** | La gara deve essere sviluppata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario

**04** | In alternativa alla gara il servizio pubblico può essere affidato a una società mista, nella quale il socio privato deve essere scelto con procedura a evidenza pubblica

**05** | La gara serve per attribuire la qualità di socio, per almeno il 40% del capitale sociale, e contestualmente specifiche attività (socio privato operativo)

### PROCEDURA IN HOUSE



**01** | L'affidamento in house è consentito soltanto:

- per servizi di valore pari o inferiore a 900.000 euro annui;
- a società interamente pubbliche, assoggettate al controllo analogo dell'ente affidante e che svolgono la loro attività prevalentemente a favore degli enti soci

**02** | Alle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali non possono essere affidati servizi ulteriori

**03** | Come unica eccezione, le società affidatarie dirette possono partecipare alla prima gara, su tutto il territorio nazionale, per servizi che esse forniscano